



Notizie Utili 19

Come si deve interpretare il criterio stabilito nel comma 2, lett. d), n. 1) dell'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 concernente la "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite" relativo alle progressioni economiche all'interno delle aree?

Come è noto, il comma 1 del citato art. 14 precisa che i differenziali stipendiali da attribuire al dipendente in caso di progressione economica remunerano "il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area". In tale ottica, quindi, l'Amministrazione deve tenere in considerazione soltanto le valutazioni relative alle prestazioni rese nella medesima area ove si concorre per l'attribuzione del differenziale stipendiale (o di area corrispondente in vigenza del precedente sistema di classificazione).

Pertanto, la locuzione utilizzata, ossia "la media delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite", non impone uno stringente criterio cronologico, ma permette all'Amministrazione di andare a ritroso nel tempo fino a ottenere tre valutazioni del personale ancorché non contigue.

È possibile applicare l'istituto della reperibilità di cui all'art. 20 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 in caso di lavoro a distanza?

Ai fini di maggior chiarezza, preliminarmente, si evidenzia che il lavoro a distanza disciplinato nel Titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 si articola in due tipologie: lavoro agile e lavoro da remoto. La prima tipologia, il lavoro agile, è caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario e di luogo (cfr. comma 2 dell'art. 36 del CCNL ultimo citato). Tale peculiarità, pertanto, fa escludere l'applicazione di quegli istituti contrattuali che necessitano di una misurazione esatta dell'orario di lavoro prestato o dell'effettuazione della prestazione lavorativa in un preciso momento (cfr. comma 3 del citato articolo 36). Sotto tale profilo, ad esempio, il CCNL prevede che il lavoratore non può "effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio" (cfr. art. 39, comma 3).

Conseguentemente, il lavoro agile non può considerarsi compatibile con tutte quelle attività che devono essere svolte in un preciso arco temporale prestabilito e che necessitano di essere quantificate in minuti/ore ai fini della loro remunerazione, come avviene nel caso del richiamo al lavoro del dipendente in reperibilità.

Viceversa, il lavoro da remoto, previsto nell'art. 41 del CCNL citato, si configura come quella specifica modalità di lavoro "a distanza" che può essere prestata "anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalla disposizioni in materia di orario di lavoro" (cfr. il comma 1). Questa seconda ipotesi di lavoro a distanza, pertanto, risulta compatibile con l'istituto della reperibilità giacché, in tal caso, è possibile richiedere che la prestazione lavorativa venga svolta in un preciso orario nonché quantificare l'esatta durata della prestazione lavorativa effettuata dal dipendente.

Sentenza 98/2024 Enti Locali - Giudizio di legittimità costituzionale incidentale degli artt. degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità)

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Sezione Lavoro Sentenza 14848/2024* PRINCIPIO GENERALE – Tempo lavoro e nuove procedure di timbrature – art. 1, comma 2, lett. a) del Dlgs 66/2003

La Corte di Cassazione si occupa della misurazione dell'orario di lavoro: l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività



COORDINAMENTO TERRITORIALE

prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli, quali devono essere considerate le procedure di log on e log off per la timbratura del cartellino da svolgersi all'interno del luogo di lavoro, dopo l'accesso ai tornelli, in quanto eterodirette dal datore di lavoro. Non si tratta, quindi, di prestazione lavorativa in senso materiale, quanto piuttosto di una messa a disposizione del tempo e delle energie, addirittura antecedente al momento che il datore aveva individuato come di inizio attività (la timbratura digitale).

Sezione Lavoro Sentenza 14919/2024* Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Scorrimento graduatorie di concorsi riservati agli interni banditi anteriormente al 2010 - art. 97 Cost. – art. 24 del Dlgs 150/2009

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per scorrimento non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando. Sempre la Cassazione, con la pronuncia de qua, ha sottolineato che il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello *ius superveniens*, l'amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost.

Sentenza 8767 del 2 maggio 2024 Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Concorsi Pubblici: principio di assorbimento del titolo inferiore in

In materia di procedure concorsuali, il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore qualora tra i due titoli sussista un'identità sul piano qualitativo.

Messaggio 2243 del 17/7/2024 Riscatto del TFS/TFR – nuova procedura on-line - INPS

Il riscatto del TFS/TFR (Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto) è un servizio che consente ai lavoratori di valorizzare i periodi contributivi non coperti da contribuzione, utili per la pensione. Grazie a questo servizio, è possibile aumentare l'importo della liquidazione o della pensione, coprendo anche eventuali lacune contributive. L'Inps ha recentemente messo a disposizione una modalità per richiederlo. Il 17 giugno 2024, l'Inps ha pubblicato il messaggio n 2243, che introduce una procedura on-line per inoltrare le domande per il riscatto del TFS e del TFR. L'obiettivo è quello di semplificare e digitalizzare i processi amministrativi e aiutare i lavoratori e le amministrazioni statali.

Neutralizzazione riscatto anni universitari non invocabile per il passaggio da un sistema ad un altro

Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 112 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 e 1, comma 707, della L. n. 190/2014, nella parte in cui essi non prevedono il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e, inoltre, dall'applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico, poiché la richiesta di neutralizzazione non può coinvolgere la contribuzione da riscatto che è stata versata in esordio dell'anzianità lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile, né può essere invocata per ottenere il risultato del "passaggio" da un sistema di calcolo a un altro.

Le novità sulla Legge 104 a partire da luglio 2024

Da luglio 2024, sono introdotte alcune novità per la Legge 104, con modifiche alla definizione di disabilità e ai criteri per l'accertamento.

Dallo scorso 30 giugno, sono state attivate alcune indicazioni contenute nel **Decreto Disabilità**, che vanno a modificare la **Legge 104**.=====

A cambiare, in primis, è la **definizione di disabilità**, con nuovi riferimenti normativi e più inclusivi, in modo da eliminare connotazioni discriminatorie. Ora si parlerà, infatti, di "**persone con disabilità**".



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Come sappiamo, la **Legge 104** è la normativa principale che risponde alle esigenze delle persone con disabilità, stabilendo i principi che garantiscono assistenza, rispetto dei diritti e integrazione nella società, per i cittadini che presentano delle disabilità.

Come anticipato, tra le principali novità introdotte c'è la **modifica della terminologia**. Nel testo veniva utilizzato ancora il termine offensivo "handicappato", che cambia in "**persona con disabilità**" o "**portatore di handicap**".

L'obiettivo è quello di rendere il linguaggio più inclusivo, senza recare alcuna discriminazione. L'art.3 della legge 104 sostituisce i precedenti commi 1, 2 e 3 e dà una **nuova definizione** di persona con disabilità: *"È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base"*.

Un'altra modifica è stata fatta alla definizione **della condizione di disabilità grave**.

Nel caso in cui la compromissione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, allora il sostegno sarà intensivo e sarà prioritario nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La **riduzione dell'autonomia personale** diventa, quindi, un elemento imprescindibile per definire la condizione di disabilità grave.

Quando è applicata la Legge 104, sono garantiti anche dei **sostegni e delle agevolazioni**, per far avere una vita dignitosa, sia alla persona con disabilità che ai suoi familiari. Con le novità applicate, sono definite le finalità delle valutazioni di base, per poter riconoscere la condizione di disabilità.

Novità, quindi, per quanto riguarda i **requisiti di accesso** per le agevolazioni fiscali e tributarie, per la mobilità e per la definizione di disabilità grave. Le persone con disabilità saranno sottoposte ad una **valutazione medico-legale con strumenti ICF e WHODAS**, tenendo in considerazione la quotidianità della persona. Il sostegno, quindi, sarà garantito in proporzione al livello di disabilità riscontrato.

Per documentare il tutto, c'è il **certificato medico introduttivo**, che contiene i dati della persona con disabilità, con gli accertamenti diagnostici, prognosi e risultati di terapie specifiche.

Sono disponibili **diversi tipi di agevolazioni**, a seconda della gravità della situazione. Eccone alcune:

- **Agevolazioni scolastiche e lavorative:** previsti tre giorni al mese di permessi retribuiti dal lavoro (da utilizzare anche in modo dilazionato in 18 ore), per familiari, parenti e affini che devono prestare assistenza al soggetto portatore di disabilità. Previsti anche dei percorsi scolastici basati sull'integrazione;
- **Sostegni per cure mediche e prestazioni assistenziali:** oltre all'assegno di accompagnamento, è previsto anche l'assegno unico maggiorato per figli a carico con disabilità;
- **Agevolazioni fiscali:** previste deduzioni sulle spese sanitarie, Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzo per l'accompagnamento, deambulazione e sollevamento di persone con disabilità, per protesi o apparecchi medicali. Per i sussidi tecnici e informatici, invece, è prevista la detrazione Irpef al 19% oltre all'Iva al 4%. Ci sono anche delle esenzioni sul bollo auto e delle agevolazioni sull'acquisto di mezzi per il trasporto.

I concorsi pubblici in scadenza a luglio 2024

- 146 posti per magistrati tributari a tempo indeterminato (scadenza 7 luglio);
- 40 posti per personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionari, nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (scadenza 8 luglio);
- 1248 posti per personale non dirigenziale presso il Ministero dell'Interno (scadenza 8 luglio);
- 19 posti come funzionari presso l'AGCOM (scadenza 11 luglio);
- 30 posti come funzionari tecnici nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (scadenza 16 luglio);
- 7 posti come funzionari statistici attuari presso l'Inps (scadenza 17 luglio);
- 350 posti per Vigili del Fuoco (scadenza 20 luglio 2024);
- 2 posti come ricercatori a tempo determinato presso Humanitas University di Milano (scadenza 21 luglio);
- 400 posti per aspiranti notai, presso il Ministero della Giustizia (scadenza 21 luglio);
- 6200 posti come volontari in ferma prefissata iniziale (Vfi) presso l'Esercito (scadenza 30 luglio).

Concorsi pubblici regionali e provinciali in scadenza a luglio 2024

- 7 posti per ricercatori in vari ambiti, presso l'Università di Napoli Federico II (scadenza 11 luglio);
- 40 posti per diversi profili professionali per i Comuni di Palermo e Monreale (scadenza 13 luglio);



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- 50 posti come infermieri presso l'ASST Sette Laghi Varese (scadenza 14 luglio);
- 15 posti nel profilo di Istruttore Amministrativo, presso il Comune di Venezia (scadenza 15 luglio);
- 15 posti per personale dirigenziale, con profili di giurista ed economista, presso la Regione Lazio (scadenza 18 luglio);
- 54 posti nei settori amministrativo, contabile e tecnico-scientifico presso l'Università di Torino (scadenza 22 luglio);
- 46 posti come funzionari amministrativi, economici, tecnici e tecnici-agroforestali, presso la Regione Veneto (scadenza 22 luglio);
- 36 posti per il ruolo di operatore tecnico specializzato necroforo presso l'Asl di Salerno (scadenza 25 luglio);
- 32 posti come infermieri presso l'AUSL Piacenza 2024 (scadenza 25 luglio);
- 20 posti come assistenti sociali presso il Comune di Pomezia (scadenza 26 luglio);
- 50 posti per infermieri, destinati all'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, presso l'Asl di Alessandria (scadenza 28 luglio);
- 306 posti a tempo indeterminato per infermieri presso le ASST di Varese e Como (scadenza 28 luglio);

Il Coordinamento Territoriale